

**CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI
(CIDI)**

**Il parere sullo schema di disegno di legge n. 960
(Audizione 7^a Commissione Senato della Repubblica)**

Premessa

Intervenire sull'esame di Stato, momento conclusivo del percorso scolastico dai 14 ai 19 anni, senza aver precedentemente configurato un nuovo assetto della scuola secondaria superiore – sia per quanto riguarda la struttura sia i contenuti, per la massima parte ancora di impronta gentiliana – rappresenta in qualche modo una sorta di incongruenza logica: cambiare il coperchio senza aver definito le dimensioni della nuova pentola può indurre in errore.

D'altra parte, intervenire subito sull'esame di Stato appare necessario, considerato soprattutto il degrado qualitativo che la prova ha subito a seguito dei provvedimenti degli ultimi anni che, oltre a squalificarne la portata, fino a metterne seriamente in dubbio il valore legale (conseguenza negativa che colpirebbe soprattutto gli strati socialmente più deboli dei ragazzi italiani), ha determinato un deterioramento dell'immagine stessa della scuola e dell'istruzione, sottoponendola agli effetti di un mercato oltretutto privo di regole.

Consideriamo quindi urgente un cambiamento, ferma restando la necessità di ritenerlo provvisorio, in attesa di una revisione del sistema di istruzione secondaria superiore. Tenendo presenti poi i tempi estremamente stretti – soprattutto in considerazione della necessità di licenziare un testo che assicuri agli studenti che si accingeranno all'esame nel prossimo giugno un'assoluta certezza normativa – sottolineiamo che alcuni punti del disegno di legge n. 960 andrebbero rivisti con tempi più distesi, coinvolgendo nello specifico il problema della valutazione e dell'attribuzione del punteggio (e in primo luogo l'intero sistema dei debiti e dei crediti, sui quali auspichiamo il Governo accolga la nostra richiesta di ritornare).

In linea generale abbiamo salutato con soddisfazione alcuni cambiamenti che risultano essere coerenti con la linea da noi individuata; esistono però anche delle criticità nel testo del disegno di legge che vogliamo qui sottolineare per poter contribuire a un eventuale miglioramento del testo stesso.

Nel merito dei singoli articoli

1. In linea generale si evidenzia che la legge n. 425/97 rappresenta la base sulla quale il nuovo disegno di legge si muove. In particolare il nuovo testo non interviene sull'art.1 della legge n. 425/97, mantenendo inalterati obiettivi e finalità dell'esame, soprattutto in relazione al valore legale del titolo di studio. Obiettivi e finalità che, a nostro avviso, andrebbero integrati, sottolineando l'accertamento delle conoscenze e competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo, nonché delle basi culturali generali, con riferimento agli ultimi tre anni del percorso formativo della scuola secondaria di II grado, come, per esempio, proposto nel disegno di legge n. 923/06.
2. All'art.1 del ddl 960 ("Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame"), in riferimento all'art. 2 della legge 425/97 ("Ammissione"), insieme all'obbligatorio riferimento alle scuole paritarie, disciplinate successivamente al 1997, si ripristina la disposizione – da noi valutata positivamente – dell'ammissione all'esame previo scrutinio finale. Ammissione automatica fino alla scorsa sessione. Tale disposizione, che prevede il superamento di tutti i debiti pregressi per accedere all'esame, dovrebbe evitare situazioni in qualche modo illogiche: per esempio, l'ammissione all'esame di Stato nonostante il non superamento del debito, anche protratto negli anni, nelle materie di indirizzo. Ciò, pertanto,

dovrebbe restituire serietà e coerenza all'esame finale, alla valutazione ad esso associata e al titolo rilasciato.

3. Il comma 2 del medesimo articolo riformula in termini più rigorosi la norma che consente agli studenti con otto decimi in ciascuna disciplina di saltare la classe terminale, accedendo direttamente all'esame di Stato. La richiesta del sette in ciascuna disciplina nei due anni precedenti è una risposta credibile al proliferare degli otto decimi nelle scuole non statali. Anche se in linea di principio – salvo casi eccezionali – gli “anticipi” dell'esperienza scolastica sono, a nostro avviso, limitativi dell'idea di scuola cui la singola persona e la collettività dovrebbero ispirarsi.
4. Il comma 4 dello stesso articolo, precisa in maniera rigorosa le condizioni di ammissione dei candidati esterni. Tuttavia è per noi assolutamente incontestabile il fatto che tali candidati possano continuare a iscriversi, ai fini dell'esame, oltre che presso le scuole statali, anche presso quelle paritarie. Tale disposizione risulta discutibile, trattandosi di un esame, appunto, di Stato; e non ci pare comunque una garanzia sufficiente il fatto che le commissioni siano miste.
5. Valutiamo positivamente all'art. 1 del ddl, relativo all'art. 3 della legge 425/97 (“Contenuto ed esito dell'esame”), l'introduzione di modalità di svolgimento della II prova che tengano conto delle caratteristiche dei rispettivi indirizzi; quanto alle modalità della III prova – valida nella sua impostazione complessiva e nel rimando esplicito al Piano dell'offerta formativa – riteniamo che esse siano da limitare – sulla base di valutazioni provenienti da scuole ed esperienze diverse – alla trattazione sintetica di argomenti, alla soluzione di problemi o di casi pratici e professionali, limando poi la formula “di norma” nell'accertamento della lingua straniera.
6. Al comma 3 va definito meglio il carattere multidisciplinare del colloquio, che deve vertere su argomenti attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno. Si accoglie con soddisfazione la eliminazione, rispetto alla precedente normativa, di ogni riferimento a «esperienze di ricerca e progetto», che hanno dato luogo nel tempo alla pessima pratica delle cosiddette “tesine”.
7. Riteniamo positivo nel comma 4 – ferma restando una richiesta di revisione del sistema dell'attribuzione di punteggio, di crediti e di debiti – la modifica del punteggio del voto d'esame, che rivaluta il credito al percorso scolastico da 20 a 25 punti e riduce nel contempo il peso della prova orale. Ma sottolineiamo che nel testo della proposta non è esplicita la ripartizione dei 45 punti tra le tre prove.
8. L'art. 1 del ddl, relativo all'art. 4 della legge 425/97 (“Commissione e sede d'esame”), offre una risposta alla richiesta più pressante relativa alla formulazione dell'esame di Stato predisposta dalla Moratti: la “commissione mista”. Pur consapevoli del peso finanziario che tale scelta imporrebbe, proponiamo che tale commissione mista sia composta da 4 membri esterni e 4 interni, per far fronte a una più completa rappresentazione dell'eterogeneo panorama disciplinare, soprattutto negli Istituti tecnici e professionali. Si tratterebbe di un investimento sulla qualità dell'esame, migliorata certamente anche da quanto predisposto al comma 2, secondo il quale ogni presidente seguirà solo 2 classi, così come i membri esterni.
9. Sottolineiamo con soddisfazione l'esplicito riferimento, nel comma 4 del medesimo articolo, al fatto che i commissari esterni siano docenti statali. Tuttavia rimarchiamo la necessità che quelli destinati alle scuole paritarie siano docenti statali in servizio a tempo indeterminato. Sempre nell'ottica di un investimento sulla qualità dell'esame, proponiamo di “ribaltare” la scansione degli ambiti di provenienza dei commissari esterni – dall'ambito interregionale a quello comunale e non viceversa – per garantire trasparenza e legalità nelle pratiche d'esame. La possibilità di incontro tra docenti provenienti da esperienze scolastiche anche molto diverse è stata in passato motivo di confronto assai utile. Al contrario, la presenza di commissari esterni dello stesso Comune potrebbe dar luogo – come

accaduto in passato - a meccanismi di rivalsa e competizione che non contribuirebbero a una valutazione serena dei candidati.

10. Positivo è il ricorso – nel comma 9, stesso articolo – a commissioni apposite, costituite solo presso Istituzioni scolastiche statali, per i candidati esterni in esubero rispetto al numero di 35. Ma sottolineiamo ancora una volta – come già fatto commentando il comma 4 dell’art. 2 (L. 425) – che valutiamo negativamente il fatto che, al di sotto dei 35, i candidati esterni possano sostenere l’esame di Stato con docenti non di Stato. Questione che ribadiamo anche relativamente al successivo comma 11, dove si sostiene che sedi di esame dei candidati esterni sono Istituti sia statali sia paritari.
11. Per quanto riguarda, infine, il rapporto scuola-università, ai commi 1b e 2b dell’art. 2 del ddl (“Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza”), si propone un rapporto tra scuola e università non accettabile in quanto rischia di piegare la funzione della scuola a obiettivi che sono successivi e quindi esterni ad essa.

(3 Ottobre 2006)